

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI **VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE** (“saldi”). In conformità alle disposizioni dell’art. 14 della L.R. 28/1999 come modificato dalla L.R.3/2015, dall’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome approvato in data 24/03/2011 e della D.G.R. 38-2718 del 29/12/2020, Determinazione n. 722 del 13/12/2022 il periodo stabilito per lo svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l’anno 2023:

Si **COMUNICA** che questo esercizio effettuerà una vendita straordinaria di fine stagione (“saldi”) dal **5 gennaio 2023 al 1 marzo 2023** (massimo 8 settimane consecutive) e che le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita saranno del

---

(indicare le percentuali di sconto)

A tutela dei consumatori, si comunica che gli artt. 128 e ss. del Codice del consumo, relativi alla vendita dei beni di consumo, si applicano anche ai beni oggetto di vendita straordinaria. In particolare, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna. Pertanto, qualora il bene acquistato durante una vendita di fine stagione o una vendita promozionale sia difettoso, il consumatore ha diritto di chiedere, a sua scelta, al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese e, se tali rimedi sono impossibili o eccessivamente onerosi, può chiedere, sempre a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Le norme richiamate si applicano anche alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (art. 128, ult. comma, cod. cons.).

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_